

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ARICCIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 52 in data 03/08/2023

SOMMARIO

Articolo	Descrizione	Pagina
1	Costituzione Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile	2
2	Il Sindaco	2
3	Obiettivi del Gruppo	2
4	Attività del GCVPC	3
5	Ammissione al GCVPC, esclusioni, limiti di partecipazione	3
6	Volontari effettivi	4
7	Perdita della qualità di appartenente al GCVPC	5
8	Diritti dei volontari	5
9	Doveri dei volontari	6
10	Organi del GCVPC	6
11	Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC	6
12	Consiglio Direttivo	7
13	Coordinatore operativo	7
14	Organizzazione per la gestione dei settori del GCVPC	8
15	Organizzazione operativa del GCVPC	9
16	Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	10
17	Norme amministrative e finanziarie	10

COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL D. LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile

- 1) È costituito con Delibera di Consiglio comunale n 81 del 3/08/1995 il “Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile di Ariccia”, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Ariccia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del D. Lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 117/2017, con sede operativa nello stesso Comune e sita in Via delle Cerquette, 86.
- 2) Il GCVPC è un Ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 1/2018, in qualità di Autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare il Dirigente dell'Amministrazione comunale preposto alla Protezione Civile per lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale Ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del D. Lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del D. Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del D. Lgs. n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività e iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione Civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di cui al successivo articolo 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusioni, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni dall'età di 16 anni compiuti, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, PEC ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - autocertificazione per il casellario giudiziario e carichi pendenti;
 - sottoscrizione ex art. 13 del GDPR e liberatoria per la pubblicazione in forma cartacea e su social network di immagini e video della propria persona;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non essere affiliato a nessun altro Gruppo e/o Associazione di Protezione Civile;
 - copia del Codice Fiscale.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
- 9) Non Possono aderire al GCVPC persone iscritte ad altre associazioni di volontariato aderenti all'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile all' art. 34 del D.Lgs. n. 1/2018; questi soggetti, all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione, sono tenute ad indicare con quale delle associazioni a cui sono iscritti presteranno servizio operativo di protezione civile. La mancata comunicazione ne fa scaturire l'immediata espulsione.
- 10) La permanenza tra i Volontari **Operativi** è consentita fino al compimento del 75° anno di età, successivamente, il Volontario può chiedere di transitare nei Volontari “**non Operativi**”.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - Copia del Regolamento.
- 3) I volontari saranno classificati in “**Operativi**” e “**non Operativi**”.

Rientrano nella categoria “**non Operativi**” coloro che:

- ne facciano esplicita domanda;
- che a seguito delle visite mediche di cui D. Lgs 81/2008 art. 41, ne perdano i requisiti;
- che rientrino nelle categorie protette;

Per detti Volontari si mantiene la dotazione di servizio ed è assegnato/a ad attività d'ufficio e/o di rappresentanza. Comunque, non può essere assegnato/a ad un Turno di Reperibilità, né svolgere in qualsiasi altra forma le relative attività operative.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) inattività ingiustificata, anche in presenza, per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC;
 - e) a seguito di 3 richiami scritti nell'arco di 12 mesi.
 - Richiamo scritto: nel caso di infrazione al presente Regolamento ed alle norme dell'Amministrazione.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del D. Lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

- 5) Nel corso della permanenza nel GCVPC, al volontario è consentito presentare istanza di aspettativa, scritta e motivata, al Coordinatore Operativo per un periodo non superiore a giorni novanta nell'anno solare.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
 - f) non manomettere o modificare i DPI in dotazione, nonché a non utilizzare scritte o distintivi non previsti dalle norme in vigore per la Protezione Civile;
 - g) assicurare la presenza in Sede di almeno 10 ore mensili.

Art. 10 - Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo più uno dei Volontari effettivi. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
- elezione del Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;

- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da 4 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo e resta in carica 5 anni. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Sono eleggibili alla carica di membro del Consiglio Direttivo, i Volontari Operativi e non Operativi effettivi al Gruppo da almeno 2 anni;
- 3) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 5) Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei Piani di Protezione Civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di Protezione Civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 5 anni, ed è nominato dal Sindaco con apposito Decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n.1/2018. Nel caso di revoca da parte dell'Assemblea o del Sindaco, lo stesso non può ricandidarsi per almeno 1 mandato.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di Amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile del Comune e, in accordo con il Sindaco e il Dirigente, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco/Dirigente le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco/Dirigente del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco/Dirigente del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 11) Il Coordinatore Operativo si avvale del Consiglio Direttivo sull'eventuale proposta di richiamo scritto.
- 12) Il Coordinatore Operativo si avvale di Collaboratori scelti tra i Volontari effettivi (inclusi coloro che sono membri del Direttivo) per la gestione dei settori Segreteria, Magazzino, Mezzi e Attrezzature, DPI e nominati dal Consiglio Direttivo.
- 13) Il Coordinatore Operativo per candidarsi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - aver compiuto il 30° anno di età;
 - essere membro del Gruppo da almeno 2 anni consecutivi e aver conseguito presso Gruppi Specializzati nel settore della Protezione Civile specifici attestati e possedere cultura, preparazione ed esperienza in ambiti specifici ed attinenti alla gestione delle emergenze e delle risorse in genere.

Art. 14 - Organizzazione per la gestione dei settori del GCVPC

Settore Segreteria

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Coordinatore Operativo ha i seguenti compiti e responsabilità:
 - curare la gestione delle pratiche amministrative del Gruppo, ivi comprese le certificazioni necessarie per l'attivazione degli artt. 39 e 40 del D. Lgs. n. 1 del 2 Gennaio 2018;
 - gestire le schede personali dei volontari ed il loro trattamento previa autorizzazione del competente Dirigente Comunale ai sensi del D. Lgs 101/2018;
 - Partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - Supervisionare l'archivio cartaceo ed elettronico del Corpo Volontari;
 - Controllare e verificare periodicamente il materiale;
 - provvede entro il 31 marzo di ogni anno a trasmettere all'Amministrazione Comunale

- una relazione sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno trascorso;
- Supervisionare la corrispondenza in arrivo ed in partenza;
- Curare l'affissione in bacheca di tutti gli atti informativi rivolti all'attenzione di tutti i Volontari;
- Gestire il protocollo e l'archivio, cartaceo e informatico, del GCVPC;

Settore Magazzino

1. Il Collaboratore per il magazzino è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Coordinatore Operativo e ha i seguenti compiti e responsabilità:
 - ha il compito di controllare periodicamente la consistenza tramite l'inventario delle attrezzature in dotazione nonché la loro efficienza, comunicando, ove necessario, eventuali guasti. Comunica alla segreteria la necessità di acquisto di eventuali pezzi di ricambio o riparazioni.

Mezzi e Attrezzature

1. Il Collaboratore per i mezzi è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Coordinatore Operativo ha i seguenti compiti e responsabilità:
 - assicurarsi che i mezzi in dotazione/comodato d'uso al GCVPC siano sempre efficienti e pronti al loro utilizzo;
 - Propone al Coordinatore Operativo gli acquisti per la sostituzione di materiali obsoleti o inefficienti;
 - Tiene in costante aggiornamento la Segreteria delle scadenze di Revisione mezzi e assicurazione degli stessi, dei tagliandi dei mezzi e materiali e sull'efficienza dei mezzi e materiali.

Settore DPI

2. Il Collaboratore per i DPI è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Coordinatore Operativo ha i seguenti compiti e responsabilità:
 - assicurarsi che i DPI d'uso al GCVPC siano sempre efficienti e pronti al loro utilizzo;
 - propone al Coordinatore Operativo gli acquisti per la sostituzione dei DPI obsoleti o inefficienti e per quelli di nuova acquisizione e di concerto con la Segreteria ne stabilisce le quantità e le modalità di acquisto/distruzione;
 - tiene in costante aggiornamento la Segreteria su tutte le consistenze in carico.

Art. 15 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce a ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, e in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del

disposto dell'articolo 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato D. Lgs. n. 1/2018.

- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione e opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di Protezione Civile.
- 7) Il GCVPC in base al Regolamento Regionale n° 18 del 14/10/2019 è iscritto negli elenchi di cui all'art. 2 e 3, del numero minimo di volontari operativi, ai mezzi, materiali e della disponibilità operativa all'intervento. Altresì, il GCVPC può iscriversi ad uno dei Coordinamenti territoriali al momento della domanda d'iscrizione.

Art. 16 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC idonea sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di Protezione Civile disposti dalla struttura di Protezione Civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
- 3) Il Comune, sentite le proposte del GCVPC, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni e assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 17 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc. ...
 - b. Capitoli di uscita su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.